



Sent.16/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Gennaro Di Cecilia	Consigliere <i>relatore</i>
Luigi Iocca	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3981/R del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale per il Molise nei confronti del prof. Giacinto Antonio TURTURRO, C.F. TRTGNT59H13L505S, nato a Ururi (CB) il 13/06/1959 e ivi residente alla Via dei Ciclamini, n. 25, contumace;

Visti l'atto di citazione e la documentazione tutta versata in giudizio;

Udito - all'udienza del 18/4/2024, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino - il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. dott. Stefano Brizi, mentre nessuno è comparso per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 18/7/2023 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Giacinto Antonio Turturro, generalizzato in epigrafe, per sentirlo

condannare al pagamento della somma complessiva di € 34.431,32, salva ogni diversa valutazione rimessa al Collegio, in favore del Ministero dell'Istruzione, per essere stato riconosciuto colpevole di delitto continuato di atti sessuali p. e p. dagli artt. 609-*bis* e 609-*ter* c.p. commesso nei confronti di minore, infraquattordicenne, frequentante l'Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado, di Portocannone, ove lo stesso lavorava come docente a tempo indeterminato, per la classe di concorso AD00 sostegno.

Il requirente ha riferito che la notizia di danno era scaturita dalla nota n. 8810.U. 08-11-2022, a firma della dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e acquisita al prot. n. 2164 dell'8/11/2022 (doc. 1, comprensivo di allegati) con cui la Procura veniva informata della sentenza penale emessa dal Tribunale di Larino, in composizione Collegiale, n. 426/2018, confermata in sede di gravame con sentenza n. 482/2019 della Corte d'Appello di Campobasso, con cui il convenuto veniva condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per i delitti di cui sopra, oltre al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, in favore delle parti civili costituite nonché al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva, rispettivamente, di € 2.500,00 a ciascuno dei due genitori e di € 10.000,00 alla minore.

Seguiva (con nota n. 10114.U.23-12-2022 a firma della dirigente dell'U.S.R.) informativa della conclusione del procedimento disciplinare, attivato e poi sospeso (con provvedimento prot. N. 19/Ris del 26/08/2014) in attesa della definizione del concomitante procedimento penale, al cui esito era stata comminata al prof. Turturro:

- la sanzione della sospensione cautelare dal servizio per un mese, dal 9 maggio al 7 giugno 2014, con decreto del Dirigente scolastico prot. n. 805 dell'8/5/2014;

- la sospensione del servizio per giorni 8, dal 1° luglio all'8 luglio 2014, con decreto dirigenziale prot. n. 1107-E/25 del 27 giugno 2014;

- la sospensione dal servizio per giorni 60 con decreto Prot. 6870 del 21.10.2021;

- nonché, relativamente al procedimento disciplinare "riavviato" (con nota prot. N. 7377 del 09.11.2021), ulteriore sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per mesi 6 (sei) e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva con provvedimento prot. n. 1107-E/25 (cfr. nota R.U. 00008418.U.17).

Il Pubblico Ministero ha riferito di aver intrapreso l'attività istruttoria richiedendo all'amministrazione (con decreto istruttorio, registrato al prot. n. 2325 del 28/11/2022) la documentazione afferente alla fattispecie in esame.

La richiesta ha trovato riscontro nella nota dell'USR prot. 10114 del 23/12/2022, comprensiva di allegati (doc. 3), nella nota integrativa prot. 853 del 30/1/2023 (doc. 7) e nella nota integrativa prot. n. 969 dell'1/2/2023 (doc. 8) con le quali l'amministrazione scolastica aveva trasmesso i diversi atti del procedimento penale e di quello disciplinare, confermando che - al momento dell'interlocuzione - non risultavano richiesti nei confronti del dipendente o sopportati comunque esborsi di carattere risarcitorio in relazione al danno reclamato in sede civile; che

l'amministrazione non si era costituita parte civile nel processo penale, a differenza degli esercenti la potestà genitoriale sulla minore; che la condanna penale inflitta con sentenza della Corte di Appello di Campobasso del 19 settembre 2019 n. 482/20191 era divenuta irrevocabile dal giorno 14.10.2020 (a seguito della sentenza emessa della Corte di cassazione il 14.10.2020 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso; che né all'U.S.R. Molise, né all'Istituto di Portocannone, era mai stata comunicata l'istanza di rinvio a giudizio da parte del p.m. penale, trasmessa in copia dal Tribunale di Larino in data 7.12.2022 soltanto a seguito di previa richiesta effettuata con prot. 9737 del 7/12/2022; che il docente risultava in pensione dal giorno 01.09.2022.

Analoga richiesta istruttoria (prot. n. 2323 del 28/11/2022) il requirente ha inoltrato alla Procura della Repubblica di Larino onde conoscere l'esito della conclusione delle indagini preliminari (richiesta di rinvio a giudizio o decreto che dispone il giudizio), ricevendone comunicazione con nota del 22/02/2023, acquisita dalla Procura contabile con prot. n. 434 del 23/02/2023 che, nel confermare come nessuna comunicazione era mai stata trasmessa alla amministrazione danneggiata e/o alla Procura contabile, allegava copia della richiesta di rinvio a giudizio emessa.

Il requirente ha illustrato, dettagliatamente, le condotte dolose poste in essere dal sig. Turturro alla stregua della compiuta ricostruzione dei fatti storici accertati dalle pronunce intervenute nella vicenda penale da cui emerge che quest'ultimo ha consumato il delitto

di violenza sessuale sull'alunna poco più che tredicenne (art. 609-bis e ter c.p.c).

In particolar modo, è richiamato il provvedimento disciplinare della sospensione dal 9 maggio 2014 al 7 giugno 2014, per il quale l'attore pubblico rappresenta che *"Dal riscontro dell'Ufficio scolastico Regionale, in particolare, emergeva che il Prof. TURTURRO era stato destinatario del provvedimento disciplinare della sospensione (decreto dirigente scolastico prof. Acciaro Cristina, prot. n. 805 del 08/05/2014) per n. 30 giorni (dal 9 maggio al 7 giugno 2014).*

In particolare, dagli atti del procedimento disciplinare (in allegato doc. 3) emerge quanto di seguito esposto.

Il TURTURRO, dal mese di gennaio 2014, senza autorizzazione del Dirigente Scolastico, era presente durante le ore di educazione motoria della classe III sez. A, classe di appartenenza dell'alunna O.A. vittima delle condotte poste in essere dal convenuto, e in queste ore portava con sé l'alunno affidatogli, appartenente ad un'altra classe, trascurandolo, per dedicarsi all'aiuto delle ragazze per svolgere attività fisica.

Durante le ore di educazione motoria alle quali il TURTURRO partecipava, senza autorizzazione, aveva instaurato con le ragazze un rapporto confidenziale che si manifestava con abbracci. Queste effusioni venivano esternate non solo in palestra, ma anche nei corridoi della scuola. Il tutto avallato dalla testimonianza di una alunna della classe III sez. A, la quale aveva affermato che il TURTURRO era solito rivolgere alle alunne frasi del tipo: "un giorno ti darò un bacio vero".

Questi comportamenti sono culminati in un episodio di particolare gravità, avvenuto il giorno 28/04/2014, in pieno orario scolastico: il TURTURRO, come già detto precedentemente, approfittando dell'assenza momentanea dalla classe della professoressa titolare, baciava sulle labbra ..., cogliendola di sorpresa nei corridoi dell'Istituto, dopo averle bloccato le braccia appoggiandovi sopra le sue mani, per evitare qualsiasi forma di resistenza da parte della ragazza; il tutto accompagnato dalla frase "era tanto tempo che lo volevo fare e finalmente l'ho fatto"."

In considerazione delle condotte descritte, anche accertate con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal giudice penale, il Pubblico Ministero ha ritenuto che, nella fattispecie, possano configurarsi diverse fattispecie o poste di danno cagionate dal Prof. Turturro all'amministrazione di appartenenza (M.I.U.R.) alcune delle quali già connotate dal requisito dell'attualità: in particolare, *"il danno all'immagine e alla identità, il danno da lesione del nesso sinallagmatico, il danno da disservizio"*.

E ciò, pur riservando a future iniziative il recupero dell'eventuale e probabile danno indiretto che dovesse discendere dalla condanna dell'amministrazione al risarcimento nei confronti delle vittime delle condotte criminali commesse dal convenuto.

A fronte del citato contesto, la Procura regionale assume di aver notificato in data 13/4/2023, nelle forme di rito ex art. 140 c.p.c., l'invito a fornire deduzioni (art. 67 c.g.c.).

Il convenuto non ha, però, fatto pervenire deduzioni né ha chiesto di essere sentito personalmente.

La Procura, quindi, si è determinata per la citazione a giudizio del convenuto ritenendo sussistenti a suo carico, all'esito dell'istruttoria espletata, tutti i presupposti costitutivi della responsabilità amministrativa.

In punto di diritto, affermata la sussistenza del rapporto di servizio, la Procura ha esposto le ragioni a sostegno della propria richiesta risarcitoria.

Con riferimento alla prima voce di danno, da lesione del nesso sinallagmatico, le argomentazioni attoree sono riassumibili nei termini testualmente riportati: *"Il danno in parola si configura allorquando le energie lavorative del dipendente vengono distratte dai compiti istituzionali al medesimo spettanti, il cui perseguimento giustifica l'erogazione della retribuzione da parte della P.A., per essere destinate al compimento di condotte illecite di rilievo penale, con conseguente disutilità della relativa spesa (Sez. Giur. Lomb. n. 187/2012). Se il dipendente pubblico agisce non in favore ma in pregiudizio dell'ente pubblico (come nel caso del Prof. Turturro), perseguendo propri illeciti interessi personali, si verifica uno squilibrio o alterazione del nesso sinallagmatico, per cui la spesa affrontata dall'ente per l'erogazione della retribuzione deve essere considerata come "inutiliter data", se non integralmente almeno in parte, verificandosi, infatti, uno sviamento delle energie lavorative verso finalità illecite estranee al rapporto di lavoro; la remunerazione percepita diventa non dovuta, integra danno erariale e deve essere rimborsata (Sez. Giur. Lombardia n. 301/2019)."*

La descritta posta di danno, in considerazione del particolare profilo professionale ricoperto e della ripetitività delle gravissime

condotte illecite perpetrate, è stata quantificata in € 6.297,14 equitativamente calcolato, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in una percentuale pari al 70% dell'importo della retribuzione effettivamente percepita nel periodo in cui le sue condotte illecite si sono articolate *"al netto RAP o imponibile fiscale"*, compreso tra il gennaio 2014 e l'aprile 2014, complessivamente ammontante ad € 8.995,92 (così distinto: gennaio 2014: € 2.248,98; febbraio 2014: € 2.248,98; marzo 2014: € 2.248,98; aprile 2014: € 2.248,98).

La seconda voce ipotizzata del danno da disservizio è stato argomentato con riferimento alle elaborazioni giurisprudenziali, che lo individuano nel *"costo aggiuntivo sostenuto dall'amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, necessario qualora le condotte delittuose abbiano inciso sui processi organizzativi e di funzionamento dell'amministrazione, distogliendo risorse per il perseguimento dei fini istituzionali e rendendo necessaria la loro concentrazione per sanzionare il dipendente infedele e ripristinare la legalità dell'azione amministrativa"*. Tale detrimento è quantificato *"anche sulla base delle ore lavorative necessarie per interloquire con gli inquirenti e per porre riparo alle conseguenze delle numerose condotte illecite"* e si distingue giacché *"disarticola i processi organizzativi e di funzionamento della compagine amministrativa di riferimento, distogliendo risorse per il funzionamento dei fini istituzionali e rendendo necessaria la loro concentrazione per sanzionare i dipendenti e ripristinare la regolarità del funzionamento dell'ufficio (Sez. II Centr. App. n. 301/2018 e n. 43/2020)."*

Nel caso di specie, il Pubblico Ministero ha rappresentato che l'Istituto scolastico – per garantire la continuità del servizio nel periodo in cui il prof. Turturro era stato sospeso – era stato costretto a ricorrere all'assunzione di due supplenti, sulla base dei cui cedolini di paga è stata effettuata una prima proposta di quantificazione del danno, pari ad € 1.598,08 (compenso lordo corrisposto alla Sig.ra Iolanda Aceto nel periodo 15 maggio – 8 giugno 2014) e ad € 16.536,00 (pagato alla Sig.ra Monica Fiardi, supplente dall'ottobre 2021 al giugno 2022), per un totale, quindi, di € 18.134,18.

Con riferimento, infine, alla terza posta di danno, non patrimoniale, all'immagine e all'identità pubblica dell'amministrazione scolastica, la Procura ha sostenuto che *“nel caso di specie risultano sussistenti tutti i presupposti della responsabilità amministrativa per danno all'immagine, ovvero una perdita di prestigio dell'Amministrazione del TURTURRO dolosamente cagionata mediante condotte penalmente rilevanti realizzate in presenza di un nesso di occasionalità necessaria con la funzione svolta di insegnante di sostegno”*. A sostegno delle proprie ragioni accusatorie, ha richiamato il disposto dell'art. 651 c.p.p., sull'efficacia del giudicato penale di condanna, nonché adesiva giurisprudenza secondo cui *“sono oggi azionabili pretese per danno all'immagine conseguente a giudicati penali anche per reati diversi da quelli contro la P.A., alla luce del sopravvenuto art.4, lett. h) dell'allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) del Codice di Giustizia Contabile”*. Ciò alla luce del mutato contesto normativo risultante dall'abrogazione – ex art. 4, comma 1, lett. g) del c.g.c. – dell'art. 7, l. n. 97/2001, con il conseguente ritenuto reindirizzamento del

richiamo contenuto nell'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 non più alla norma abrogata, ma all'art. 51, comma 7, del c.g.c., a mente del quale *“La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni [...], per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato”*. In particolare, nell'espressione *“delitti commessi a danno”* delle amministrazioni, la Procura individua la rimozione della delimitazione dei cd. reati-presupposto contenuta nell'art. 7 cit., e dunque la generalizzata risarcibilità del pregiudizio d'immagine conseguente a tutti i reati commessi a danno dell'amministrazione o di altri beni giuridici, restando esclusi i soli fatti contravvenzionali. Nella fattispecie concreta, il danno in parola – costituito dalla lesione del prestigio dell'amministrazione dell'istruzione nel suo complesso, anche alla luce dei valori costituzionali che essa rappresenta e degli obiettivi che è chiamata ad attuare – sarebbe in particolare provato dall'avvenuta diffusione, interna alla scuola ed esterna ad essa (quanto meno nell'ambito della comunità dei genitori e prossimi congiunti degli alunni) o risonanza mediatica assunta dalle condotte del convenuto *“seppure non siano state rinvenute notizie di merito sulla stampa on line”*.

La liquidazione di detta tipologia di danno è stata proposta, in via equitativa, nell'importo di € 10.000,00.

All'odierna udienza di discussione, proveniente dal rinvio della precedente fissata per il 18 gennaio 2024, esaurito l'intervento orale del

rappresentante del Pubblico Ministero, che ha ribadito le argomentazioni svolte e le conclusioni rassegnate nella citazione, il giudizio è stato introitato per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale (ai sensi degli artt. 91, co. 3, 93, co. 5 e 101, co. 2, c.g.c.), il Collegio deve dichiarare la contumacia del prof. Turturro, verificata la ritualità della notificazione dell'atto di citazione emesso nei suoi confronti avvenuta tramite UNEP in data 9/8/2023, ai sensi dell'art. 139, co. 2, c.p.c., mediante consegna presso il luogo di residenza a mani della moglie, De Rosa Loreta, persona ritenuta capace *"che si incarica della consegna al destinatario"* come emerge da idonea prova documentale depositata in atti dalla Procura regionale.

2. Non essendovi ulteriori questioni pregiudiziali o preliminari di merito da affrontare e pervenendo all'esame di merito, la domanda proposta si rivela parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito esplicitati.

La prima posta risarcitoria reclamata dall'attore pubblico afferisce alla lesione del nesso sinallagmatico che deve intercorrere tra le retribuzioni percepite dal convenuto e l'adempimento della sua prestazione lavorativa.

Le inequivoche risultanze probatorie versate in atti, positivamente vagliate in sede disciplinare e penale, consentono di affermare la dolosa responsabilità amministrativa a carico del convenuto.

Al riguardo, sia i procedimenti disciplinari e sia il giudizio penale hanno accertato fatti (comprensivi della condotta, dell'evento e del nesso di causalità) secondo cui, per una considerevole parte del tempo che avrebbe dovuto dedicare allo svolgimento dei suoi compiti di insegnante di sostegno, il prof. Turturro si è, contrariamente, occupato di tutt'altro genere di attività, per giunta criminose e lesive proprio dell'utenza (alunni) della quale avrebbe dovuto diligentemente e scrupolosamente occuparsi nella predetta qualità.

Sindacato questo che – giova ricordare – rientra comunque nella sfera dei poteri giurisdizionali devoluti al giudice contabile cui è riservato, anche in presenza dell'eccezionale efficacia vincolante derivante dal richiamato giudicato penale di condanna, il precipuo compito di verificare la sussistenza della colpevolezza del soggetto convenuto e del nesso di causalità tra la condotta illecita (evidentemente, plurioffensiva) e l'evento dannoso di natura erariale proprio in considerazione di quei principi di autonomia e di separatezza o di originarietà che disciplinano i rapporti tra le distinte giurisdizioni (art. 1, L. n. 20 del 1994 e s.m. e i.; in termini, C. conti, Sez. I App. n. 18/2012; Sez. giur, Veneto, n. 226/2016 e SS.RR., n. 920/ A/1993; cfr. Cass., SS.UU. n. 4549/2010).

L'apprezzamento del Collegio è formulato secondo il consueto principio della c.d. "preponderanza dell'evidenza" o della "probabilità prevalente" che disciplina il regime processuale della responsabilità amministrativa di funzione tipicamente risarcitoria (artt. 94 e 95 c.g.c.;

Sez. II Centr. App. n. 204/2020 e Cass., n. 626/2016; Sez. I Centr. App., n. 141/2019).

Ritiene, in particolare, il Collegio che destinare scientemente il proprio impegno lavorativo per fini diversi e antitetici rispetto a quelli istituzionali e ai doveri discendenti dal rapporto di pubblico impiego intercorrente con l'amministrazione di appartenenza costituisce un evidente pregiudizio per quest'ultima capace di ripercuotersi, compromettendola, sull'intera qualità della prestazione lavorativa, rendendo conseguentemente ingiustificata la retribuzione non solo per il tempo strettamente necessario al compimento delle attività criminose accertate (in termini, questa Sezione sent. n. 8/2024).

Le descritte riprovevoli condotte, sebbene sviluppatesi in un arco temporale piuttosto delimitato (circa quattro mesi in tutto, dal gennaio all'aprile del 2014), si rivelano, in realtà, essere state tutt'altro che episodiche o sporadiche, ma intense e frequenti, valutate le modalità della loro consumazione emergenti dalla cornice probatoria documentale.

Circostanze che lasciano desumere, verosimilmente, un significativo e concomitante, ove pure non prevalente, interesse egoistico nutrito dal convenuto capace di condizionare e distogliere l'attenzione e l'impegno professionale invece richiesti attraverso l'impiego di risorse o energie lavorative destinate a finalità estranee, anziché esclusive del proprio magistero, quale prestazione attesa e dovuta, cui consegue l'irrimediabile interruzione dell'intenso nesso

sinallagmatico connaturato alla corrispettività del vincolo obbligatorio negoziale discendente dal rapporto d'impiego.

Tanto premesso, in sintesi, in termini di fondatezza della domanda attorea sul punto, va però diversamente parametrato il conseguente obbligo risarcitorio. La Procura ha preso a riferimento l'importo retributivo riferito al periodo interessato dalle condotte contestate (gennaio 2014/aprile 2014), al lordo dell'Irpef (in conformità alla sentenza n. 24/2020/QM delle SS.RR. di questa Corte).

Di tale importo, complessivamente ammontante a € 8.995,92, è stato dal requirente stimato equitativamente che il 70 per cento, pari a € 6.297,14, possa costituire il danno risarcibile in considerazione della ripetitività delle gravissime condotte illecite perpetrate.

Orbene, valutati i diversi profili accennati in ordine alla gravità, assiduità, frequenza, modalità, continuità e concatenazione dell'esecuzione dei fatti materiali criminosi ed alle conseguenze lesive provocate dedicandosi ad esse durante il disbrigo, e sebbene in proporzione dell'impegno didattico sottratto da riservare all'alunno in condizioni di fragilità affidato alle sue cure, si ritiene di determinare l'incidenza del danno da risarcire in termini di lesione del nesso sinallagmatico in misura del 25% delle retribuzioni complessive percepite e, quindi, pari ad euro 2.250,00. È opportuno precisare, ad ogni buon conto, che ciò non costituisce affatto esercizio del potere riduttivo, ma solo una diversa dosimetria nella liquidazione del detrimento.

Va respinta, invece, la parte di domanda inerente al danno da disservizio, secondo la prospettazione attorea legato agli esborsi

affrontati dall'amministrazione pubblica per l'assegno alimentare corrisposto al prof. Turturro nel periodo di sospensione disciplinare dal lavoro, nonché per la retribuzione dei due supplenti chiamati a sostituirlo in tale periodo, condivisibilmente al citato, recente arresto della Sezione (sent. n. 8/2024).

In primo luogo, perché la natura assistenziale dell'assegno alimentare, che soddisfa esigenze di tutela costituzionalmente irrinunciabili, non ne consente la ripetibilità ad alcun titolo. Inoltre, l'eventuale ripetizione delle somme erogate ai supplenti – quand'anche sterilizzata dell'importo corrispondente all'assegno alimentare – si porrebbe in contrasto con le disposizioni sui procedimenti disciplinari, per i quali non sono previsti, a carico del destinatario, oneri diversi da quelli tassativamente individuati a titolo di sanzione.

Analogamente da respingere è la domanda inerente alla terza posta risarcitoria, ipotizzata con riferimento al danno d'immagine patito dall'amministrazione in relazione alla vicenda di causa.

Il Collegio non ignora certo l'inquietante gravità e la particolare odiosità del delitto commesso dal convenuto. Ciò nondimeno, ogni aspetto dialettico che tragga linfa dal complesso iter normativo e giurisprudenziale riguardante la delimitazione dei cd. reati presupposto deve essere composta e superata in considerazione che le condotte oggetto del presente giudizio si sono dispiegate in un arco temporale (2014) in cui il complesso normativo regolatorio condensato nell'art. 17, comma 30-ter d.l. n. 78/2009 non era ancora stato attinto dall'intervento

abrogativo del Codice, entrato in vigore soltanto il 7 ottobre 2016 (v. sul punto Sez. II App., sent. n. 120/2023).

Valgono, nel resto, le motivazioni già offerte nella sent. n. 39/2023 di questa Sezione, nonché nelle precedenti ordinanze n. 23/2022 e n. 27/2022, che per esigenze di sinteticità (art. 39, co. 2, lett. d, c.g.c. e art. 17, co. 1, All. 2, disp. att. c.g.c.) devono intendersi qui integralmente riprodotte.

Per le ragioni su esposte, il sig. Giacinto Antonio Turturro va condannato al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione (oggi, Ministero dell'istruzione e del merito), della somma di euro 2.250,00, oltre rivalutazione monetaria applicata sugli importi annualmente erogati, a decorrere per ciascun importo dall'anno di riferimento (escluso) e fino alla data di pubblicazione della sentenza, momento dal quale decorreranno invece gli interessi legali.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, condanna il sig. Giacinto Antonio TURTURRO al pagamento della somma di euro 2.250,00 in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, oltre alla rivalutazione monetaria, come precisato in parte motiva, e agli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza.

Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato, liquidate dalla Segreteria con nota a margine del presente provvedimento (cfr. art. 31, c.g.c.).

Le spese del giudizio si liquidano in Euro 221,82 (duecentoventuno/82).
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

(Gennaro Di Cecilia)

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

(Maurizio Stanco)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 10 maggio 2024

Il Responsabile della Segreteria

(Sig.ra Maria Grazia SECHI)

f.to digitalmente